

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3672} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99,
recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1
della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42

Presentato il 12 aprile 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge si inquadra fra i provvedimenti volti a fronteggiare il grave problema di natura sociale determinatosi in un'area da tempo in crisi, che ha sensibilmente colpito i lavoratori dell'edilizia e in particolare i dipendenti delle imprese ICEM e LESCA FARSURA appaltatrici dei servizi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo.

Nell'impossibilità di salvare i posti di lavoro per i dipendenti di tali imprese sono stati adottati sia dal Governo sia dall'amministrazione regionale appositi provvedimenti legislativi.

Com'è noto, con il decreto-legge del 30 dicembre 1985, n. 787, è stata estesa ai suddetti lavoratori la possibilità del prepensionamento anticipato; da parte della Regione siciliana sono state previste faci-

litazioni per l'avviamento al lavoro e ai cantieri scuola istituiti dal comune di Palermo.

Tali provvedimenti di carattere particolare, unitamente ad altri aventi portata più generale, non hanno finora consentito di normalizzare la grave situazione in cui versano i lavoratori di cui trattasi.

E emersa pertanto la necessità di fare ricorso ad un apposito provvedimento legislativo per soccorrere con urgenza tali lavoratori, circa 250, rimasti privi di retribuzione.

In particolare con il presente decreto-legge si prevede:

la concessione, per un periodo massimo di dodici mesi, di un'indennità nella misura pari all'importo del trattamento straordinario, commisurato alla retribuzione che avrebbero percepito;

la copertura assicurativa, ai fini pensionistici, per i periodi di concessione del-

la predetta indennità sostitutiva del salario;

il beneficio del pagamento diretto delle prestazioni economiche da parte dell'INPS alle maestranze interessate;

l'equiparazione, ai fini del diritto all'assicurazione contro le malattie, dei periodi di concessione dell'indennità in argomento a quelli di effettiva attività lavorativa.

L'onere derivante dalla concessione dell'indennità di cui trattasi è stato valutato in 5 miliardi di lire, che potrebbero gradualmente assottigliarsi per effetto della sistemazione occupazionale dei lavoratori interessati.

Alla copertura di detto onere si provvede mediante prelievo dalle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ALLEGATO

Legge 15 novembre 1985, n. 42.

Interventi a favore dei lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA, impiegati nei servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1.

I lavoratori licenziati dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA, che risultino regolarmente in forza al 1° gennaio 1985 e che a tale data erano stati già adibiti da almeno un anno ai servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo, sono iscritti, previa domanda da presentarsi alla competente sezione di collocamento, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto licenziamento o dalla data di entrata in vigore della presente legge, in una lista speciale per qualifica istituita presso la sezione medesima.

I lavoratori iscritti nella predetta lista speciale hanno diritto di precedenza, a parità di qualifica, nelle assunzioni sia numeriche sia nominative da effettuarsi da imprese che risultino assuntrici dei servizi riguardanti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo.

Per il reperimento dell'ulteriore manodopera occorrente alla esecuzione di lavori le imprese assuntrici il servizio sono tenute ad avvalersi dei lavoratori iscritti nella lista speciale di cui al primo comma.

Nell'ambito della quota prevista dall'articolo 6, quarto comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, gli avviamenti presso i cantieri di lavoro istituiti dal comune di Palermo per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989, sono riservati fino al 30 per cento della predetta quota ai lavoratori iscritti nella lista speciale di cui alla presente legge.

ARTICOLO 2.

I lavoratori iscritti nella lista speciale istituita ai sensi della presente legge, che rifiutino l'assunzione da parte delle imprese assuntrici il servizio ovvero conseguano l'avviamento presso altri datori di lavoro con contratto a tempo indeterminato, vengono cancellati dalla lista medesima e perdono il correlativo diritto di precedenza.

Perdono, parimenti, il diritto all'iscrizione nella lista speciale i lavoratori licenziati per giusta causa o per giustificato motivo o che abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o alla pensione o assegno di invalidità.

L'avviamento al lavoro con contratto a tempo determinato, nei casi previsti dalla vigente normativa, non fa venire meno l'iscrizione nella lista speciale prevista dalla presente legge. Le giornate lavorative prestate con contratto a tempo determinato sono portate in detrazione all'anzianità di servizio prevista ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'ultimo comma del presente articolo.

I lavoratori cancellati dalla lista speciale per mancata revisione periodica possono essere reinscritti nella stessa, a far data dalla presentazione della relativa domanda. L'anzianità di disoccupazione perduta in conseguenza dalla mancata revisione viene dedotta, in sede di formazione delle graduatorie, dall'anzianità di servizio prevista dal successivo comma.

L'ordine delle graduatorie per l'avviamento dei lavoratori iscritti nella lista speciale è determinato sulla base dell'anzianità di servizio complessivamente maturata presso le aziende di provenienza negli ultimi cinque anni, con precedenza a coloro che vantino una maggiore anzianità. A parità del predetto requisito si terrà conto del carico familiare e, a parità di questo, dell'età, dando la precedenza ai lavoratori più anziani.

ARTICOLO 3.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 novembre 1985.

NOTE

Nota all'articolo 1, 4° comma:

— Per la migliore intelligenza del comma qui richiamato, si riporta l'intero testo dell'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, come sostituito dall'articolo 52 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 22, che è il seguente:

« Alla selezione delle domande presentate dai lavoratori disoccupati, da impiegare per l'esecuzione delle opere finanziate attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro e al relativo avviamento, provvedono le competenti sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sulla base di apposite graduatorie predisposte dalle sezioni medesime, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 3 ed all'articolo 9, seconda parte, della legge 27 dicembre 1969, n. 52.

Ai fini della compilazione delle graduatorie previste dal primo comma, le giornate prestate presso i cantieri di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la formazione delle graduatorie stesse si considerano come giornate lavorative.

Possono essere avviati ai cantieri di lavoro i lavoratori disoccupati che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il 15° anno di età e non abbiano superato il 65° anno. I lavoratori impegnati nei cantieri dovranno, comunque, essere dimessi al raggiungimento del 65° anno.

In relazione all'entità ed alle caratteristiche dello stato di disoccupazione esistente a livello locale, le commissioni comunali di collocamento potranno deliberare che una quota percentuale degli avviamenti da effettuarsi a norma del precedente primo comma, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento, venga riservata a favore dei lavoratori disoccupati appartenenti a determinati settori produttivi.

La mancata osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché delle istruzioni impartite per la gestione dei cantieri dagli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, comporta l'addebito agli enti gestori delle spese non regolari e, nei casi più gravi, la perdita del finanziamento ».

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, recante interventi in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediati interventi in favore dei lavoratori licenziati da imprese appaltatrici dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del comune di Palermo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. A favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, iscritti nella lista speciale istituita ai sensi dell'articolo stesso, è corrisposta una indennità pari all'importo del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per periodi trimestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a 12 mesi.

3. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, all'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, e all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 5 miliardi di lire, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI - DE MICHELIS - ROMITA

Visto il Guardasigilli: MARTINAZZOLI.